



LEGA PRO

COMUNICATO N. 103/DIV – 7 MAGGIO 2026

103/546

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 6 MAGGIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 6 Maggio 2026

PLAY OFF DEL GIRONE SECONDO TURNO - GARA UNICA

GIRONE A

CITTADELLA	LUMEZZANE	1-0
LECCO	GIANA ERMINIO	2-1

GIRONE B

CAMPOBASSO	PINETO	1-1
JUVENTUS NETX GEN	PIANESE	0-2

GIRONE C

CASERTANA	CROTONE	1-1
COSENZA	CASARANO	1-5

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 6 MAGGIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso del Secondo Turno Play Off del Girone i sostenitori delle Società CITTADILLA, CROTONE, LECCO e PIANESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 300,00

CAMPOBASSO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'89° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver esploso nel proprio Settore, durante la gara, un petardo, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **27 MAGGIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto:

1. una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, usciva intenzionalmente dall'area tecnica per contestarne l'operato;

2. una condotta non corretta e antisportiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto assumeva un atteggiamento aggressivo verso di essi, urlando e inveendo nei loro confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 39, 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BIRINDELLI ALESSANDRO (PIANESE)

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FONTO PAOLO (CASERTANA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, poneva in essere un gesto offensivo nei loro confronti, così determinando un clima di tensione tra i tesserati protrattosi dal centro del campo fino al rientro negli spogliatoi.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, proc. fed.).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TARTAGLIA PASQUALE (CAMPOBASSO)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, mentre festeggiava, urlava con fare aggressivo nei loro confronti entrando in contatto con gli stessi e venendo separato solo grazie all'intervento dei propri tesserati.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CAPRIOLO ANDREA (PINETO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, usciva intenzionalmente dall'area tecnica per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI LIVIO LORENZO (CAMPOBASSO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo raggiungeva alle spalle e lo scaraventava a terra con una forte spinta, senza provocargli conseguenze fisiche ma generando un acceso confronto fra tesserati avversari.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la natura del gesto, posto in essere attingendo l'avversario alle spalle e, quindi, in una situazione di minorata difesa, con conseguente maggiore pericolo di potenzialità lesiva, misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo, generando così un clima di forte tensione, e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, sollevava da terra un calciatore avversario tirandolo per il collo, senza provocargli conseguenze fisiche ma causando la reazione di un giocatore avversario.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ivi

compresa la natura del gesto posto in essere, misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, che l'azione è stata perpetrata a gioco fermo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)


GALLEA BEIDI FRANCESCO (LUMEZZANE)
PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIFULCO ALFREDO (CAMPOBASSO)
CERRETELLI FRANCESCO (CAMPOBASSO)
CRISTALLO CLAUDIO (CAMPOBASSO)
LANCINI EDOARDO (CAMPOBASSO)
PAPINI FEDERICO (CAMPOBASSO)
FERRARA VINCENZO (CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
ROCCHI GABRIELE (CASERTANA)
BARBERIS ANDREA (CITTADELLA)
FLORENZI ALDO (COSENZA)
LISCHETTI LORENZO (GIANA ERMINIO)
PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
METLIKA ANTONIO (LECCO)
MARTEY CLAUDIO MAMAH (PIANESE)
EL HADDAD SAAD (PINETO)
GERMINARIO GIANLUCA (PINETO)
IENCO SIMONE (PINETO)
NEBULOSO GIULIO (PINETO)
TONTI ALESSANDRO (PINETO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 7 Maggio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani